



Comune di Monterotondo

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04/04/2024

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Art. 4 – Orari e giorni di celebrazione

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 – Organizzazione del servizio

Art. 7 – Allestimento e prescrizioni per l'uso della sala

Art. 8 – Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 9 – Pubblicità del regolamento

Art. 10 – Tutela dei dati

Art. 11 – Entrata in vigore

ALLEGATO “A” Modulo di richiesta per la celebrazione di matrimoni civili e delle Unioni Civili

ALLEGATO “B” Modulo richiesta spazi del sistema museale urbano

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art.106 e seguenti del Codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionalmente garantita ai cittadini così come previsto dal Codice civile, dalla Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Art. 2 – FUNZIONI

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono di norma celebrati dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile. Il Sindaco può delegare tali funzioni al Vicesindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dell'art. 1 comma 3 del D.P.R. 396/2000.
2. I soggetti che hanno titolo, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, al rilascio della delega di ufficiale di stato civile, devono far pervenire la loro disponibilità almeno 30 gg. prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile all'ufficio dello stato civile, con domanda da presentarsi all'ufficio protocollo, al fine di adempiere a tutti gli atti necessari compresa la comunicazione e deposito della delega stessa alla Prefettura U.T.G. di Roma.
3. La richiesta di celebrazione ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, ovvero a persona che non ricopra già le funzioni di ufficiale di stato civile per il Comune di Monterotondo, in quanto incarico fiduciario e discrezionale, è condizionata alla circostanza che la persona da delegare sia conosciuta all'Amministrazione comunale o, se così non fosse, che l'interessato si presenti al Sindaco previo appuntamento.
4. Il celebrante, durante la cerimonia, indossa la fascia tricolore da portarsi a tracolla.
5. È vietato all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.
6. È richiesto un abbigliamento consono all'evento al celebrante, agli sposi ovvero a coloro che intendono contrarre unione civile e ai testimoni.

Art. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente, su domanda degli interessati e compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione comunale, nella Casa Comunale e precisamente nei seguenti siti:
 - Cappella Barberini, all'interno del Palazzo Orsini
 - Sale Affrescate, all'interno del Palazzo Orsini
 - Giardino del Cigno, antistante il Palazzo Orsini
2. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 396/2000 il Comune di Monterotondo può istituire, con apposito atto di Giunta Comunale da trasmettere al Prefetto, uno o più uffici separati dello Stato Civile presso siti che, in ragione della propria importanza estetica, storica o ambientale, abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico. Tali uffici separati devono essere comunque nella disponibilità del Comune con carattere di ragionevole continuità territoriale e temporale che, per queste occasioni, assumono la denominazione "Casa Comunale".
3. È facoltà dell'Ente, individuare, attraverso apposito avviso pubblico, eventuali strutture ricettive, edifici con valore storico, architettonico o artistico presenti, sul territorio comunale, che rispettino le prescrizioni urbanistiche, le normative in materia di edilizia privata, le norme sulla sicurezza dei locali e delle aree riservate allo svolgimento di celebrazione del matrimonio e alla costituzione dell'unione civile. In caso di strutture private, riconosciute come uffici separati con la deliberazione della Giunta Municipale, i rapporti tra il Comune e i soggetti privati verranno disciplinati mediante contratti di comodato d'uso secondo quanto previsto dalle circolari n. 29/2007 e n. 10/2014 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno
4. Quando le parti, o uno di essi, per infermità o altro impedimento giustificato, sono nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale la celebrazione al di fuori della casa comunale e dei luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art.110 del Codice civile e dalla Legge 76/2016. In questo caso l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce, con l'assistenza del Segretario Comunale e alla presenza di quattro testimoni, nel luogo in cui si trovano le parti impedito.

Art. 4 – ORARI E GIORNI DI CELEBRAZIONE

1. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili ha luogo nel giorno e nell'ora concordati tra i richiedenti e il Servizio competente.
2. Le celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili potranno avvenire nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) dal Lunedì al Venerdì, in orario di servizio, alle ore 12.40;
 - b) Lunedì, Mercoledì e Venerdì nella fascia oraria pomeridiana con inizio alle ore 15.00 e termine ultimo alle ore 17.00;
 - c) Sabato nella fascia oraria mattutina con inizio alle ore 10.00 e termine ultimo alle ore 12.00 e nella fascia oraria pomeridiana con inizio alle ore 15.30 e termine ultimo alle ore 17.30;
 - d) Domenica nella fascia oraria mattutina con inizio alle ore 10.00 e termine ultimo alle ore 12.00.
3. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili nel Giardino del Cigno è consentita solo al di fuori dell'orario di servizio, come riportato nel comma b), c) e d) del punto 2 del presente articolo e come disciplinato dalla delibera di Giunta Comunale n. 42 del 14/03/2024;
4. Sono escluse le celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili durante le seguenti festività o periodi:
 - il 1° gennaio;
 - il 6 gennaio;
 - la domenica di Pasqua, il sabato precedente ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
 - il 25 aprile;
 - il 1° maggio;
 - il 3 maggio (festa del Patrono);
 - il 2 giugno;
 - il mese di agosto;
 - il 1° novembre;
 - l'8 dicembre;
 - il 24 dicembre;
 - il 25 dicembre,

- il 26 dicembre,
- ed il 31 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è inoltre sospesa una settimana prima e una settimana dopo le consultazioni elettorali.

5. La celebrazione è subordinata alla disponibilità degli operatori del Servizio competente, degli spazi richiesti ed al versamento dell'apposita tariffa.
6. Possono essere previsti massimo due matrimoni civili o unioni civili nei giorni di sabato e domenica con un intervallo di almeno un'ora tra una celebrazione e l'altra.

Art. 5 – TARIFFE

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è dovuto il pagamento di una tariffa.
2. Le tariffe sono diversificate in relazione ai giorni della celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile, alla residenza delle parti e al luogo di celebrazione.
3. Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono determinate dalla Giunta Comunale e aggiornate anche in relazione agli indici ISTAT.
4. Le tariffe sono dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute (pulizia sala, riscaldamento, energia elettrica, personale preposto al servizio, ecc.).
5. Le tariffe non comprendono le spese per l'allestimento della sala che sono a carico dei richiedenti.
6. La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine, tenuto conto dei giorni di chiusura degli uffici comunali, i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio di Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della disponibilità degli spazi e degli orari.

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. L'eventuale visita delle Sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento e accompagnati da personale comunale.
3. L'ufficio competente fissa la data e l'orario dei matrimoni e delle unioni civili con un anticipo non superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dagli interessati e

compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale a tale funzione deputati. L'Ufficio confermerà la celebrazione previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art.50 del D.P.R. 396/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.

4. Per i matrimoni civili e le unioni civili da celebrare nella Cappella Barberini, nel Giardino del Cigno e nelle Sale Affrescate la relativa richiesta delle parti, secondo il modulo predisposto (Allegato "A"), deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato civile al momento della pubblicazione di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, o successivamente almeno 60 giorni lavorativi precedenti la data prescelta per la celebrazione.
5. Per i matrimoni civili e le unioni civili da celebrare nella Sale Affrescate, facendo parte del Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo, la gestione è di competenza della Fondazione ICM. Dopo aver svolto il normale iter delle pubblicazioni e della costituzione delle unioni civili presso l'Ufficio di Stato Civile, concordato con lo stesso data e orario del matrimonio o unione civile e presentata richiesta come riportato nel punto 4 del presente articolo, gli interessati dovranno presentare domanda per usufruire delle Sale Affrescate alla Fondazione ICM secondo il modulo predisposto (Allegato "B").
6. Nel caso il matrimonio o unione civile avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, con le modalità indicate nel presente art.6, con anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per la celebrazione. I nubendi dovranno produrre, al momento della presentazione della domanda, la delega del Comune richiedente e la fotocopia dei documenti d'identità. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
7. Alla celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile è presente, per la stesura dell'atto e per tutte le attività di assistenza al celebrante e agli sposi, il personale dipendente svolgente le funzioni di Ufficiale di Stato Civile.
8. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
9. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune si provvederà alla restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte.
10. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia

imputabile alla parte richiedente.

Art. 7 – ALLESTIMENTO E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA SALA

1. I richiedenti possono, a proprio cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e i locali utilizzati dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione; qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni, dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi entro 20 minuti prima d'inizio della cerimonia successiva.
3. L'allestimento del Giardino del Cigno dovrà essere effettuato a cura e spese degli sposi, in modo sobrio e nel rispetto del contesto paesaggistico, naturalistico e storico. Al termine della cerimonia gli addobbi ed ogni altro eventuale arredo dovrà essere integralmente e tempestivamente rimosso. Qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni, il Giardino dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato concesso entro 20 minuti prima d'inizio della cerimonia successiva.
4. Il Comune di Monterotondo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
5. Il luogo dove si svolge la celebrazione dovrà essere utilizzato in modo da non arrecare danno agli impianti, alle attrezzature, ed alle strutture in generale. È assolutamente vietato manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti elettrici, o effettuare attacchi volanti difformi alle norme di sicurezza.
6. L'utilizzo della sala è limitato esclusivamente al tempo necessario alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile, per un tempo massimo di un'ora.
7. L'utilizzo del Giardino del Cigno è limitato esclusivamente al tempo necessario alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile, per un tempo massimo di un'ora e trenta al fine di permettere la tempestiva rimozione degli addobbi e di ogni altro arredo.
8. I partecipanti sono invitati a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi della cerimonia e del luogo in cui si svolge la celebrazione.
9. Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla cerimonia, previo accordo con il personale dell'Ufficio competente. Ogni connesso

onero finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.

10. Per ragioni di sicurezza e di decoro è fatto divieto di lanciare riso, coriandoli, confetti, petali di fiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi situati all'interno del Palazzo dove si svolge la celebrazione, compreso il Cortile interno, nel Giardino del Cigno o nelle loro adiacenze, che però è consentito solo all'esterno dell'ingresso comunale. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente, la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntiva.
11. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, la quantificazione degli stessi, fatta salva la diretta identificazione del responsabile, è addebitata ai richiedenti.

Art. 8– CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 9 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà inserito, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, nel sito istituzionale dell'Ente – nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Art. 10 – TUTELA DEI DATI

Tutti i dati acquisiti in e per l'esecuzione del presente Regolamento saranno trattati in conformità al D.L.vo 30 giugno 2003, n.196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e al GDPR - Reg. UE n.679/2016.

Art. 11– ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione. Da tale data saranno abrogate tutte le norme con esso contrastanti. Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente Regolamento.